


Ufficio: Direzione.

Oggetto: *Versamenti dei mesi di Febbraio e Marzo sospesi - Com. CNCE 723 del 27.5.20.*
prot.:



Ragusa 28.05.2020

Alle *Imprese iscritte Cassa Edile Ragusa*
LL. SS.
Agli *Studi di Consulenza*
LL. SS.

Si allega alla presente la Comunicazione n. 723 della CNCE, con la quale vengono disposte le procedure per la dilazione dei versamenti, afferenti le denunce Mut di Febbraio e Marzo 2020, secondo quanto disposto dall'Accordo Nazionale tra le Parti, del 23.3.2020, punto 4).

Le Imprese interessate a tale procedura, sono pregate di fare immediata richiesta, verificando a priore la propria posizione, al fine di avere accesso ai benefici previsti.

Nel rimanere a disposizione, come sempre, per eventuali chiarimenti del caso, si porgono cordiali saluti.

La Direzione
(Giovanni Avola)



Allegato: Comunicazione CNCE n. 723 del 27.5.20.



Prot. n° 9739/p/ep

Roma, 27 maggio 2020

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 723

Oggetto: Versamento dei mesi di febbraio e marzo 2020 - Sospesi

In merito a quanto previsto dall'Accordo delle parti sociali sottoscritto in data 23 marzo 2020 (punto 4) e facendo seguito alla Comunicazione CNCE n. 715 del 17 aprile scorso, si precisa quanto segue.

Con espresso riferimento alle dilazioni di pagamento di cui al citato Accordo, in via del tutto eccezionale, le Casse Edili/Edilcasse potranno procedere all'autorizzazione delle dilazioni di pagamento di cui sopra a fronte di alcune condizioni, tra cui: 1) l'impresa richiedente deve essere in regola con i pagamenti (salvo il periodo di sospensione); 2) nel caso di richiesta e concessione delle dilazioni in 4 rate, la prima rata (pari al 30% del totale) dovrà essere pagata entro il 31 maggio 2020, le restanti tre rate, di pari importo, fino alla concorrenza del totale dovuto, dovranno essere versate, rispettivamente, entro la fine dei successivi tre mesi; 3) dovrà essere garantito il pagamento ai lavoratori della cartella di GNF prevista per luglio, secondo i tempi contrattualmente previsti; 4) nel caso di mancato pagamento della prima rata, la Cassa dovrà attivarsi immediatamente nel recupero di quanto dovuto e, laddove sussistano i presupposti normativi, anche attraverso le procedure della responsabilità in solido.

Nel rimanere a disposizione per i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti.

Il vicepresidente

Antonio Di Franco



Il Presidente

Carlo Trestini

